

L'Italia rafforza la lotta alle frodi contro gli interessi finanziari dell'UE

25 ottobre 2022

Il 4 ottobre 2022 è stato approvato in via definitiva il D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156 (il “Decreto”), che modifica ed integra il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 (“D. Lgs. 75/2020”) – attuativo della direttiva (UE) 2017/1371 (direttiva PIF) – in materia di lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.

In particolare, il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, entrerà in vigore il prossimo 6 novembre e interviene:

- sulla fattispecie di appropriazione indebita da parte del funzionario pubblico, estendendone l’ambito di applicazione anche ai funzionari stranieri (art. 322-*bis* c.p.);
- sulla disciplina della confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di contrabbando, prevedendo anche quella per equivalente;
- sulla fattispecie di indebita percezione di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, prevedendo l’applicabilità della confisca;
- sui reati concernenti le dichiarazioni IVA, introducendo in alcuni casi anche la punibilità del mero tentativo.

If you have any questions concerning this memorandum, please reach out to your regular firm contact or the following authors.

MILAN

Pietro Fioruzzi
+39 02 7260 8214
pfioruzzi@cgsh.com

Giulia Checcacci
+39 02 7260 8224
gcheccacci@cgsh.com

ROME

Giuseppe Scassellati Sforzolini
+39 06 6952 2220
gscassellati@cgsh.com

Paola Maria Onorato
+39 06 6952 2654
ponorato@cgsh.com



1. Le ragioni dell'intervento normativo

Il Decreto ha come obiettivo quello di adeguare ulteriormente la normativa interna, e in particolare le disposizioni penalistiche concernenti la **repressione delle condotte lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea**, ai criteri e ai principi previsti dalla direttiva PIF, in un'ottica di allineamento con tutti gli Stati membri.

Sebbene, infatti, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla predetta direttiva si fosse già in gran parte realizzato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 75/2020, i sei articoli del Decreto integrano fattispecie per la maggior parte già esistenti nel panorama normativo nazionale.

2. Le novità apportate

Le novità introdotte dal Decreto sono le seguenti:

- **modifiche al codice penale:** il delitto di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) viene inserito nel novero delle fattispecie previste dall'art. 322-*bis* c.p., divenendo così punibile anche con riferimento ai funzionari pubblici stranieri (funzionari delle Corti internazionali, delle istituzioni dell'Unione Europea, di assemblee parlamentari internazionali, di organizzazioni internazionali e funzionari di Stati esteri). Viene in tal senso trasposta nell'ordinamento interno la fattispecie di "**appropriazione indebita**" del funzionario pubblico straniero contemplata dalla direttiva PIF, anche relativamente all'ipotesi di distrazione di beni pubblici per finalità diverse da quelle previste (non riconducibile alla diversa fattispecie di peculato *ex art.* 314 c.p.¹);
- **modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, 43 ("TULD"):** in aderenza a quanto previsto dalla direttiva PIF, nonché dalla direttiva n.

2014/42/UE, in tema di congelamento e confisca degli strumenti e dei proventi dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Decreto interviene sull'art. 301 TULD², prevedendo anche per i reati di contrabbando lo strumento della **confisca per equivalente** – attualmente non previsto – nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta;

- **modifiche alla L. 23 dicembre 1986, n. 898** (concernente "*sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*"): il Decreto estende la misura della **confisca** (allargata e per equivalente) ai casi di condanna (o applicazione della pena su richiesta delle parti) per il reato di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- **modifiche al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ("D. Lgs. 74/2000"):** il Decreto riformula il comma 1-*bis* dell'art. 6, D. Lgs. 74/2000 (precedentemente introdotto dal D. Lgs. 75/2020), prevedendo la punibilità a titolo di tentativo dei reati in materia di IVA. Al fine di rendere la norma più chiara e maggiormente aderente alla direttiva PIF con riferimento alla corretta individuazione del requisito della "**transnazionalità unionale**", si prevede ora che sia punibile il tentativo di dichiarazione infedele, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (per tali ultime due fattispecie, fuori dai casi di concorso nel delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), limitatamente ai casi in cui "*la*

¹ Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, la fattispecie di peculato rimane applicabile al solo caso in cui il denaro o altri beni siano sottratti alla destinazione pubblica ed impiegati per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente. Al contrario, ricorre la diversa ipotesi di abuso d'ufficio "*quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che [...] si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene [...] ovvero qualora l'utilizzo di denaro pubblico avvenga in violazione delle regole contabili e sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti*" (v. Cass. Pen., Sez. VI, n. 36496 del 30/09/2020).

² L'art. 301 TULD disciplina la misura di sicurezza patrimoniale della confisca stabilendo che "*nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto*".

*condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000*³;

- **modifiche al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (“Decreto 231”)**: infine, il Decreto interviene anche sul testo dell’art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto 231, in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti connessa alla commissione di reati tributari, per adeguarlo alle novità normative che hanno interessato i reati presupposto ivi richiamati quando realizzati nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri⁴.

CLEARY GOTTLIB

³ In particolare, l’art. 6 D. Lgs. 74/2000 dispone attualmente quanto segue: “**1.** *I delitti previsti dagli articoli 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) non sono comunque punibili a titolo di tentativo. 1-bis.* Salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”, ed è stato così sostituito: “**1.** *I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto dal comma 1-bis. 1-bis.* Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto **nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall’articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all’articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo”.**

⁴ Nello specifico, il comma 1-bis dell’art. 25-*quinqüesdecies* risulta così riformulato: “*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie*”.